



**Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva bocciato le nomine dei direttori stranieri a capo di 5 supermusei italiani
(Consiglio di Stato, sez. VI, ordd. 15 giugno 2017, n. 2471 e 2472)**

Con due ordinanze (n. 2471 e n. 2472), la VI sezione del Consiglio di Stato ha accolto le istanze di sospensiva formulate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e fissato l'udienza pubblica per decidere sulla legittimità delle nomine dei direttori stranieri dei musei. I manager apicali, che erano stati sospesi con le due sentenze n. 6170 e 6171 rese dal TAR Lazio il 25 maggio scorso, tornano pertanto in servizio, almeno fino alle determinazioni che saranno assunte nell'udienza fissata al 26 ottobre p.v.

La decisione dei Supremi giudici amministrativi arriva dopo due pronunce cautelari di segno opposto. Infatti, alla bocciatura di cinque nomine di altrettanti supermusei, sentenziata in due parti dal TAR del Lazio il 25 maggio scorso, era seguita la conferma, resa appena cinque giorni dopo, dal Presidente della VI Sezione dell'organo amministrativo di appello, attraverso due decreti monocratici, con i quali aveva negato la sospensiva richiesta in via d'urgenza dal Ministro Franceschini. Nell'appello, difatti il MIBACT aveva proprio chiesto che il Consiglio di Stato anticipasse i contenuti della decisione collegiale di merito, in conformità ad una norma del codice amministrativo che consente al Presidente della Sezione incaricata a pronunciare sull'appello, di congelare in via d'urgenza gli effetti della decisione impugnata, in vista dell'adunanza collegiale. Tuttavia in quella sede il Presidente della VI Sezione non aveva ritenuto opportuno alterare la situazione, lasciando quindi l'esame delle delicate questioni all'ordinaria sede collegiale, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Tornando alle ordinanze collegiali *de quo*, tra i considerando ivi riportati, si legge che i direttori interessati, vincitori della selezione i cui esiti sono stati impugnati in sede giurisdizionale, per accettare la nomina e svolgere le funzioni, hanno lasciato gli incarichi prima ricoperti, e trasferito le loro residenze personali e familiari dall'estero in Italia e che, inoltre, il Ministero, per effetto delle sentenze del TAR, li ha sospesi sia dal lavoro che dalla retribuzione. La riammissione in servizio, nelle more della definizione del secondo grado del giudizio, secondo il collegio di seconde cure, non appare arrecare alcun pregiudizio agli interessi dell'amministrazione. Dunque, fino alle decisioni che saranno rese il 26 ottobre prossimo, il collegio ha disposto che non abbia luogo l'esecuzione delle due sentenze appellate e che i direttori interessati siano riammessi in servizio e percepiscano la relativa retribuzione.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3911 del 2017, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

la signora Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Virginia Ripa di Meana e Francesco Brizzi, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, piazza dei Caprettari, n. 70;

nei confronti di

Il signor Peter Assmann e la signora Martina Bagnoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Claudio Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, in Roma, via Vittoria Colonna, n. 39;

*per l'annullamento ovvero la riforma
previa adozione di misure cautelari*

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II quater, 24 maggio 2017, n. 6171, resa fra le parti, che ha accolto alcune delle censure proposte con il ricorso n. 1117/2016, proposto per l'annullamento:

- a) dell'esclusione della appellata dalla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore degli istituti museali del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Estense di Modena;
- b) degli esiti delle riunioni dei giorni 16 giugno 2015, 25 giugno 2015 e 29 giugno 2015 della commissione di valutazione;
- c) delle schede di valutazione di attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di cui all'art. 5 del bando del 7 gennaio 2015 e alla delibera della commissione del 5 maggio 2015;
- d) del verbale conclusivo dei lavori della citata commissione di valutazione di data 11-29 luglio 2015, di individuazione della terna dei candidati di cui all'art. 5 del bando citato;
- e) dei verbali e della conseguente valutazione comparativa dei *curricula* presentati dai partecipanti alla selezione pubblica;

- f) dei provvedimenti con cui il Ministero per i beni e le attività culturali - MIBAC ha individuato i candidati cui conferire gli incarichi ed in particolare quelli relativi agli istituti museali del Palazzo Ducale di Mantova e della Galleria Estense di Modena;
- g) del citato bando 7 gennaio 2015 del MIBAC, di selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore per 7 istituti museali di livello dirigenziale generale e di 13 istituti museali di livello dirigenziale non generale;
- h) dell'art. 3, comma 2, del D.M. 27 novembre 2014, recante la disciplina per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- i) del verbale 5 maggio 2015 della commissione citata, di determinazione dei punteggi da attribuire ai titoli, con riferimento ai criteri indicati dal bando;
- l) della delibera 1° luglio 2015 della commissione citata, di individuazione dei candidati ammessi al colloquio;
- m) dei verbali e della conseguente delibera della citata commissione, di selezione della terna dei candidati;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Peter Assmann e Martina Bagnoli;

Visto l'atto di appello incidentale, depositato dalla signora Giovanna Paolozzi Maiorca Strozzi, con cui sono state riproposte le censure che sono state respinte dal TAR;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, l'avvocato Francesco Brizzi e l'avvocato Francesco de Leonardis, quest'ultimo per delega dell'avvocato Luca Raffaello Perfetti;

Rilevato che:

- tutte le parti del giudizio di primo grado si sono costituite nel presente grado di appello;
- nel corso della odierna camera di consiglio, il Presidente del Collegio ha pertanto rappresentato alle parti stesse, tutte presenti, che, considerato il contenuto degli appelli già proposti (ovvero dell'appello principale proposto dal Ministero e dell'appello incidentale proposto dalla ricorrente in primo grado), sussisterebbero i presupposti per definire con sentenza immediata il secondo grado del giudizio;
- viceversa, i difensori dei controinteressati soccombenti in primo grado hanno dichiarato che è in corso la notifica di un autonomo appello da loro proposto, per il quale effettivamente essi sono nei termini;
- ciò preclude al Collegio, in applicazione del codice del processo amministrativo, di trattenerne oggi stesso in decisione la causa per deciderla con sentenza;
- risulta non praticabile l'altra ipotesi prospettata dal Presidente del Collegio, nel senso di fissare l'udienza pubblica del prossimo 13 luglio 2017, sempre per definire la causa

nel merito con sentenza, sia perché in quella data potrebbero non essersi perfezionati la notifica ed il deposito degli appelli ulteriori, sia perché non sarebbero così rispettati i termini per il deposito degli atti difensivi prodromici alla decisione, previsti dallo stesso codice del processo amministrativo, per il caso in cui la decisione avvenga con sentenza nel rito ordinario o anche col rito della camera di consiglio (termini che il Collegio non può abbreviare d'ufficio);

- sentiti pertanto sul punto i difensori, il Collegio ritiene di fissare il più rapidamente possibile la pubblica udienza per la decisione e - considerata la particolare delicatezza delle questioni controverse tra le parti - ritiene a tale scopo di incidere anche sui ruoli di udienza già predisposti e pertanto fissa per la decisione la pubblica udienza del prossimo 26 ottobre 2017;

- il Collegio dà parimenti atto che le parti sono state avvertite del fatto che in tale udienza la causa sarà trattata con la partecipazione del Presidente e del Relatore, già individuati, il che è stato condiviso dalle stesse parti;

- in attesa della decisione di merito, si devono tenere in adeguata considerazione le circostanze rappresentate nel corso della camera di consiglio, sia dal Ministero che dalle altre parti;

- risulta in particolare che i controinteressati in primo grado, vincitori della selezione i cui esiti sono stati impugnati in sede giurisdizionale, per accettare la relativa nomina e svolgere le relative funzioni hanno lasciato gli incarichi precedentemente ricoperti ed hanno altresì trasferito le loro residenze personali e familiari dall'estero in Italia;

- risulta ancora che il Ministero ha ritenuto, per effetto della sentenza di primo grado qui impugnata, che essi non possano più esercitare le funzioni ricoperte, con l'effetto sostanziale di sospenderli dal lavoro e dalla retribuzione, con immediato pregiudizio sul loro sostentamento personale e familiare;

- di contro, risulta che la ricorrente parzialmente vincitrice in primo grado (v. il suo doc. 6 depositato nel corso del primo grado del giudizio) è dirigente in regolare servizio presso la Soprintendenza di Mantova, Brescia e Cremona;

- per altro verso la riammissione in servizio dei controinteressati soccombenti in primo grado - nelle more della definizione del secondo grado del giudizio - non risulta arrecare alcun pregiudizio agli interessi dell'amministrazione;

- in base quindi ad una valutazione comparativa degli interessi sopra illustrati, risulta opportuno sospendere l'efficacia della sentenza impugnata fino alla pubblicazione del provvedimento che sarà emanato all'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2017, sicché la Sezione dispone che - *medio tempore* - non abbia luogo l'esecuzione della sentenza appellata e che siano riammessi in servizio i controinteressati parzialmente soccombenti in primo grado, consentendo loro di percepire le relative retribuzioni;

- le spese di questa fase del giudizio si possono compensare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (proposta col ricorso n. 3911/2017) e per l'effetto sospende ai sensi e nei limiti di cui in motivazione l'efficacia della sentenza impugnata e consente lo svolgimento delle funzioni da parte dei controinteressati parzialmente soccombenti in primo grado.

Fissa la pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2017 per la definizione del secondo grado del giudizio.

Compensa tra tutte le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3919 del 2017, proposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor Francesco Sirano, non costituitosi nel corso del secondo grado del giudizio;

nei confronti di

il signor Carmelo Malacrino, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco de Leonardis, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212;

sul ricorso numero di registro generale 4113 del 2017, proposto dal signor Paolo Giulierini, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;

contro

Del signor Francesco Sirano, non costituitosi nel corso del secondo grado del giudizio;

nei confronti di

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; i signori Carmelo Malacrino e Gabriel Zuchtriegel, non costituitisi nel corso del secondo grado del giudizio; la signora Eva Degl'Innocenti, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Vaglio e Angelita Caruocciolo, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Roma, piazza della Libertà, n. 20;

*per l'annullamento ovvero la riforma
previa adozione di misure cautelari*

della sentenza del TAR Lazio, sede di Roma, sezione II quater, 24 maggio 2017, n. 6170, resa fra le parti, che ha pronunciato sul ricorso n.12941/2015, integrato da motivi aggiunti, proposto per l'annullamento di atti della selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di direttore per 7 istituti museali di livello dirigenziale generale e di 13 istituti museali di livello dirigenziale non generale indetta con bando 7 gennaio 2015 dal Ministero per i beni e le attività culturali - MIBAC, e in particolare:

- a) del D.M 15 settembre 2015, di assegnazione di 13 risorse dirigenziali di seconda fascia;
 - b) della nota 26 agosto 2015, n. 4445;
 - c) dei provvedimenti di nomina della signora Eva Degli Innocenti a direttore del Museo di Taranto, del signor Carmelo Malacrino a direttore del Museo di Reggio Calabria, del signor Paolo Giulierini a direttore del Museo di Napoli, nonché del signor Gabriel Zuchtriegel a direttore del Parco Archeologico di Paestum;
 - d) di tutti i verbali, delle delibere e degli atti connessi della Commissione esaminatrice, del Ministro e del Direttore generale musei, in quanto lesivi della posizione del ricorrente;
 - e) dei verbali della commissione relativi alle sedute dei giorni 23 marzo, 5 maggio, 16 maggio, 25 maggio, 29 giugno, 1° luglio, 11-14 luglio e 29 luglio 2015, compreso quello relativo al colloquio individuale con i candidati;
 - f) del provvedimento pubblicato sul sito del Ministero www.beniculturali.it in data 6 ottobre 2015, con cui sono state rese note le terne contenenti i nomi dei 'finalisti';
 - g) del bando di selezione citato;
 - h) della delibera non la quale sono stati fissati i criteri di selezione per la formazione della lista dei dieci nominativi individuati dalla Commissione;
 - i) della lista di individuazione dei primi dieci candidati per ciascun museo;
 - l) dei contratti di assunzione sottoscritti dai controinteressati in primo grado;
 - m) ove occorra, e nei limiti del proprio interesse, di tutti gli atti, valutazioni, attività della commissione, del Ministro e del Direttore Generale Musei per la valutazione dei candidati;
- nonché per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei signori Carmelo Malacrino ed Eva Degl'Innocenti e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo, l'avvocato Francesco De Leonardis, l'avvocato Andrea Abbamonte, l'avvocato Angelita Caruocciolo e l'avvocato Mauro Vaglio;

Rilevato che:

- gli appelli vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza;
- non tutte le parti del relativo giudizio di primo grado si sono al momento costituite nel corso del presente grado di appello;
- nel corso della odierna camera di consiglio, il Presidente del Collegio ha comunque rappresentato alle parti costituite e presenti, che, considerato il contenuto degli appelli già proposti (ovvero dell'appello proposto dall'amministrazione intimata in primo grado nel giudizio n. 3919/2017 e di quello proposto da uno dei controinteressati soccombenti in primo grado nel giudizio n. 4113/2017), sussisterebbero i presupposti per definire con sentenza immediata il secondo grado del giudizio;
- viceversa, anzitutto i difensori dei controinteressati soccombenti in primo grado – costituitisi in giudizio - hanno dichiarato che è loro interesse proporre a loro volta appello, per il quale effettivamente risultano nei termini;
- sono parimenti pendenti i termini per la proposizione dell'appello incidentale da parte del ricorrente vincitore in primo grado;
- ciò preclude al Collegio, in applicazione del codice del processo amministrativo, di trattenere oggi stesso in decisione la causa per deciderla con sentenza;
- risulta non praticabile l'altra ipotesi prospettata dal Presidente del Collegio, nel senso di fissare l'udienza pubblica del prossimo 13 luglio 2017, sempre per definire la causa nel merito con sentenza, sia perché in quella data potrebbero non essersi perfezionati la notifica ed il deposito degli appelli ulteriori, sia perché non sarebbero così rispettati i termini per il deposito degli atti difensivi prodromici alla decisione, previsti dallo stesso codice del processo amministrativo, per il caso in cui la decisione avvenga con sentenza nel rito ordinario o anche col rito della camera di consiglio (termini che il Collegio non può abbreviare d'ufficio);
- sentite pertanto sul punto i difensori, il Collegio ritiene di fissare il più rapidamente possibile la pubblica udienza per la decisione e- considerata la particolare delicatezza delle questioni causa controverse tra le parti - ritiene a tale scopo di incidere anche sui ruoli di udienza già predisposti e pertanto fissa per la decisione la pubblica udienza del prossimo 26 ottobre 2017;

- il Collegio dà parimenti atto che le parti presenti sono state avvertite del fatto che in tale udienza la causa sarà trattata con la partecipazione del Presidente e del Relatore odierni, il che è stato condiviso dalle parti;
- in attesa della decisione di merito, si devono tenere in adeguata considerazione le circostanze rappresentate nel corso della camera di consiglio, sia dal Ministero che dalle altre parti;
- risulta in particolare che i controinteressati in primo grado, vincitori della selezione i cui esiti sono stati impugnati in sede giurisdizionale, per accettare la relativa nomina e svolgere le relative funzioni hanno lasciato gli incarichi precedentemente ricoperti ed hanno altresì trasferito le loro residenze personali e familiari dall'estero in Italia;
- risulta ancora che il Ministero ha ritenuto, per effetto della sentenza di primo grado qui impugnata, che essi non possano più esercitare le funzioni ricoperte, con l'effetto sostanziale di sospenderli dal lavoro e dalla retribuzione, con immediato pregiudizio sul loro sostentamento personale e familiare;
- di contro, risulta che il ricorrente parzialmente vincitore in primo grado svolge attualmente le funzioni di direttore di una struttura museale, in base ad una nomina avvenuta all'esito della medesima procedura per cui è causa, nomina che peraltro non risulta al momento impugnata;
- per altro verso la riammissione in servizio dei controinteressati soccombenti in primo grado - nelle more della definizione del secondo grado del giudizio - non risulta arrecare alcun pregiudizio agli interessi dell'amministrazione;
- in base quindi ad una valutazione comparativa degli interessi sopra illustrati, risulta opportuno sospendere l'efficacia della sentenza impugnata fino alla pubblicazione del provvedimento che sarà emanato all'esito della pubblica udienza del 26 ottobre 2017, sicché la Sezione dispone che – *medio tempore* – non abbia luogo l'esecuzione della sentenza appellata e che siano riammessi in servizio i controinteressati parzialmente soccombenti in primo grado, consentendo loro di percepire le relative retribuzioni;
- le spese di questa fase del giudizio si possono compensare tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie le istanze cautelari (proposte con i ricorsi riuniti nn. 3919/2017 e 4113/2017) e per l'effetto sospende ai sensi e nei limiti di cui in motivazione l'efficacia della sentenza impugnata e consente lo svolgimento delle funzioni da parte dei controinteressati parzialmente soccombenti in primo grado.

Fissa per la decisione del merito la pubblica udienza del giorno 26 ottobre 2017.

Compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2017, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Gambato Spisani

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO